

ALLEGATO "2"



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
DIV. VIII  
**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 2 maggio 2012 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Dott. Antonio Leggio della Direzione Generale delle relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro e del Dott. Matteo Eletto del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presente anche Italia Lavoro nella persona del Dr. Piergiorgio Martufi,

si è tenuta una riunione per l'esame della situazione degli ex dipendenti dei Consorzi Agrari, alla quale hanno partecipato:

- ASSOCAP rappresentata dal Dr. Filippo De Ambri e la Dott.ssa Vittoria Papotto
- Le OO.SS. nazionali: SI.NA.L.CAP nella persona del Sig. Vito Giannetta, FAI CISL Sig. Antonio Chiesa, UILTUCS UIL nella persona del Sig. Antonio Vargiu, FLAI CGIL rappresentata dalla Sig.ra Antonella De Marco

**PREMESSO CHE :**

1. in attuazione dell'articolo 130 comma 2 della legge 23/12/2000 n.388, per far fronte alla situazione occupazionale conseguente alla liquidazione dei Consorzi Agrari, con Decreto n. 31009 del 7 maggio 2002 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata concessa la proroga del trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2001 ai lavoratori ex dipendenti dei Consorzi Agrari.
2. In attuazione della legge 410 del 1999, articolo 5, comma 6, il Comitato per il Coordinamento delle iniziative per l'occupazione, con delibera del 6.04.2001 ha delineato il percorso per la ricollocazione dei lavoratori presso enti pubblici o privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura.
3. In attuazione dell'articolo 41, comma 1, della legge 289/2003 e successivamente in attuazione dell'articolo 3, comma 137, della legge 350 del 2003, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha concesso la proroga del trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2004;
4. gli ex dipendenti dei Consorzi Agrari sono stati ammessi a successive proroghe del trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2011, con decreti ministeriali emessi in forza delle norme speciali che hanno previsto e finanziato annualmente gli ammortizzatori sociali in deroga;
5. nel corso del 2011 la prosecuzione delle azioni di reimpiego attuate presso le Regioni Abruzzo, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Lucania, Marche, Puglia, Sardegna e Veneto ha permesso una riduzione del numero delle unità lavorative;
6. Nonostante la concreta realizzazione delle iniziative assunte nel 2011 ed ancora in atto, si è determinata comunque la necessità di prolungare il trattamento di mobilità in deroga per n. 78 ex dipendenti dei Consorzi Agrari;
7. L'ASSOCAP in data odierna ha rappresentato la situazione di ulteriori ex dipendenti dei Consorzi Agrari in Lombardia, Lucania, Marche, Regione Autonoma



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
DIV. VIII

della Sardegna e Veneto e Abruzzo - per un totale di 18 unità - da ammettere alla prima proroga del trattamento di mobilità con scadenza nel corso del 2012;

8. per completare il processo di ricollocazione dei lavoratori, le Parti intervenute hanno concordato sulla necessità di ricorrere alla mobilità in "deroga".

**VISTA**

La legge del 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012), che all'art. 33, co. 21 ha previsto che nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

**VISTO**

il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e in particolare il co. 8, dell'art. 19 che stabilisce la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale;

**VISTO**

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011 con cui sono stati individuati il contributo nazionale e i contributi regionali per interventi di sostegno al reddito, combinati ad azioni di politica attiva;

**CONSIDERATO PERTANTO**

che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% di sostegno al reddito che può essere a carico del FSE-POR; che la percentuale medesima, fermo restando l'ammontare complessivo del FSE-POR, potrà essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei Fondi nazionali;



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO DIV. VIII

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE :

- 1. Al fine di assicurare la realizzazione del piano di gestione della crisi occupazionale, le Parti ritengono necessario il ricorso allo strumento della mobilità in deroga con l'ammissione alla proroga di ulteriori 12 mesi di tale trattamento in favore di n. 78 ex dipendenti dei Consorzi Agrari dell' Abruzzo (5), Campania (12), Calabria (1), Lazio (9), Lombardia (8), Lucania (12), Marche (1), Puglia (22) Sardegna (2) e Veneto (6).

Detto trattamento sarà richiesto per il periodo che avrà scadenza al 31 dicembre 2012 da intendersi come ultimativo ai sensi del punto 14 lett. a dell'Intesa Stato, Regioni e Province Autonome, del 20 aprile 2011.

Le Parti concordano anche sulla necessità del ricorso ad un primo periodo di mobilità in deroga fino al 31 dicembre 2012 per n. 18 ex dipendenti dei Consorzi Agrari in Lombardia (1), Lucania (2), Marche (6), Sardegna (1), Veneto (6) e Abruzzo (7) la cui mobilità ordinaria è in scadenza nel corso del 2012.

- 4. L'ASSOCAP, nel più breve tempo possibile e comunque entro venti giorni dalla stipula del presente accordo, si impegna a presentare istanza di mobilità in deroga corredata degli elenchi nominativi dei lavoratori destinatari del trattamento, atteso che, in mancanza dei predetti elenchi, la Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro non potrà avviare l'iter per la predisposizione del decreto interministeriale per l'autorizzazione del trattamento in deroga.
5. L'ASSOCAP, nel più breve tempo possibile e in ogni caso prima della presentazione dell'istanza alla competente Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, si impegna, altresì, a trasmettere i medesimi elenchi nominativi, possibilmente con i relativi recapiti, alle Regioni Abruzzo, Campania, Calabria, Lazio, Lombardia, Lucania, Marche, Puglia, Sardegna e Veneto al fine di consentire alle stesse di poter tempestivamente individuare i lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale per programmare le attività di propria competenza;
6. In relazione all'esigenza di acquisire tutti gli elementi istruttori in tempi utili per assicurare il tempestivo svolgimento del procedimento di concessione della mobilità in deroga, il Ministero provvede ad inviare immediatamente copia del presente verbale alle Regioni Abruzzo, Campania, Calabria, Lazio, Lombardia, Lucania, Marche, Puglia, Sardegna e Veneto, per l'acquisizione della dichiarazione di assenso all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito, in armonia con le scadenze temporali degli adempimenti istruttori di cui ai punti precedenti.
7. ASSOCAP si impegna infine a trasmettere al Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri gli elenchi nominativi di cui ai punti precedenti del presente verbale.
8. Italia Lavoro su incarico della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, al fine del costante aggiornamento della spesa:
- acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento di mobilità in deroga;
- effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori in mobilità.

- 9. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO DIV. VIII

reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

Il presente accordo si intenderà pienamente efficace successivamente all'acquisizione della comunicazione con cui le Regioni Abruzzo, Campania, Calabria, Lazio, Lombardia, Lucania, Marche, Puglia, Sardegna e Veneto manifesteranno l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito degli ex dipendenti dei Consorzi Agrari.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver raggiunto l'accordo governativo di cui all' art. 33 c. 21 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012).

Letto, confermato, sottoscritto.

Per MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELLE ECONOMIE TERRITORIALI

Per ITALIA LAVORO

Per ASSOCAP

Per le OO.SS